



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE

IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503;
- VISTO l'art. 20 della legge regionale 29/12/2003, n. 21
- VISTO l'art. 1 comma 6 della legge 23/08/2004 n. 243;
- VISTA l'art. 1 comma 2 della legge 24/12/2007 n. 247;
- VISTO l'art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
- VISTO l'art. 24 del decreto legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011, n. 214;
- VISTO l'art. 68 della L. 21/2014 e s. m. e. i.;
- VISTA la legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la vigente legislazione in materia di cessazione del rapporto d'impiego;
- VISTO l'accordo del 03/08/2015 stipulato con l'A.R.A.N. in ordine alla revocabilità dell'istanza di collocamento in quiescenza anticipato;
- VISTO il Decreto del MEF del 05/12/2017;
- VISTO l'art.18 comma 4 della L.R. n. 9/2021;
- VISTA l'istanza del 09/07/2015, assunta al protocollo generale del Dipartimento F.P. in data 09/07/2015 al n. 93035 con la quale il dott. Guarnaccia Filippo, nato a xxxxxxxxx il xxxxxxxxxxxx, dipendente a tempo indeterminato dell'Amministrazione Regionale, dichiara che alla data del 17/07/2018 maturerà i requisiti per l'accesso al trattamento della pensione di vecchiaia in base alla normativa previgente il D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. n. 214/2011 e chiede di essere collocato in quiescenza ai sensi dell'art. 52, comma 5 della L.R. n. 9/2015;
- VISTA la nota prot. n. 45890 del 07/05/2021, con la quale si comunica al Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale, e tra gli altri, al dott. Guarnaccia Filippo, che lo stesso ha presentato istanza di collocamento in quiescenza anticipato ai sensi dell'art. 52, comma 5 della L.R. n. 9/2015, e che per effetto dell'art. 18 comma 4 della legge regionale 9/2021 potrà essere collocato in quiescenza entro il 31 maggio 2021, in caso di mancato contingentamento, come previsto dallo stesso articolo 18;
- CONSIDERATO che, nella medesima comunicazione questo Dipartimento ha evidenziato che, tenuto conto che il termine fissato dall'articolo 18, comma 4 della legge regionale 9/2021 per la cancellazione dai ruoli è anteriore al termine di sessanta giorni per l'eventuale impugnativa da parte dello Stato della legge stessa, i provvedimenti adottati in esecuzione della legge sarebbero stati risolutivamente condizionati alla eventuale impugnativa della disposizione stessa da parte dello Stato e alla declaratoria di illegittimità della disposizione da parte della Corte Costituzionale;
- VISTA la nota prot. n. 35893 del 17/05/2021 del Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale, dalla quale si evince che il sopra citato dipendente non risulta tra il personale contingentato, ai sensi dell'art. 52, comma 7 della L.R. n. 9/2015, come richiamato dall'articolo 18, comma 4 della l.r. n. 9/2021;

VISTA la nota prot. n. 50182 del 19/05/2021 del Dipartimento regionale della Funzione Pubblica, con la quale si comunica al dipendente che il rapporto di lavoro sarà risolto a decorrere dal 31/05/2021;

VISTO il Decreto n. 9576 del 18/12/1993, vistato alla Ragioneria Centrale il 21/12/1993, al n. 5466 con il quale il predetto dipendente è stato inquadrato nel R.S.T. di cui alla L.R. n. 53/85 “Dirigente Tecnico Geologo”, con decorrenza giuridica ed economica 21/09/1993;

VISTO il Decreto n. 5983 del 12/10/2017, vistato alla Ragioneria Centrale il 06/11/2017 al n. 3618 con il quale ai sensi dell'art. 57, comma 1, del C.C.R.L. del personale con qualifica dirigenziale, il Dott. Guarnaccia Filippo xxxxxxxxxxxxxxxxx a far data 04/10/2017;

VISTO il Decreto n. 2024 del 09/04/2018, vistato alla Ragioneria il 19/04/2018 al n. 1303, con il quale si dispone la revoca della xxxxxxxxxxxxxx imposta con Decreto n. 5983 del 12/10/2017 al Dott. Guarnaccia Filippo, e la contestuale xxxxxxxxxxxxxx del medesimo;

VISTA la nota prot. 8820 del 16/04/2018 del Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale con la quale si comunica la presa di servizio, a seguito della riammissione, del Dott. Guarnaccia Filippo in data 09/04/2018;

VISTO il D.D.G. n. 303415 del 12/05/2009, vistato dalla competente Ragioneria Centrale al n. 550 il 25/05/2009, con il quale il dott. Guarnaccia Filippo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 comma 1, della L.R. 10/2000, è stato inquadrato nella terza fascia dirigenziale con decorrenza 17/05/2000;

VISTO lo stato matricolare civile;

VISTO lo stato matricolare militare;

ACCERTATO che il dott. Guarnaccia Filippo alla data del 30/05/2021 vanta un'anzianità anagrafica pari ad anni xx mesi xx e giorni xx e l'anzianità contributiva di seguito descritta:

	AA	MM	GG
Servizio Amministrazione regionale dal 21/09/1993 al 30/05/2021	27	8	10
Servizio militare	0	8	16
Decreto n. 5983 del 12/10/2017 e n. 2024 del 09/04/2018 (dal 04/10/2017 al 08/04/2018)	0	-6	-5
Totale	27	10	21

CONSIDERATO che l'articolo 18, comma 4 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 17 del 21 aprile 2021 prevede che *“I dipendenti regionali che hanno presentato istanza di collocamento in quiescenza ai sensi del comma 5 dell'articolo 52 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modificazioni, sono posti in quiescenza al termine del periodo di maturazione degli incrementi della speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e comunque non oltre il 31 maggio 2021”* e che tale strettissimo arco temporale per la sua applicazione è inferiore al termine di sessanta giorni entro il quale la disposizione può essere impugnata dallo Stato;

RITENUTO pertanto, di procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro con riconoscimento del diritto a pensione, sottoponendola alla condizione risolutiva della eventuale impugnativa della medesima norma da parte dello Stato e della eventuale declaratoria di illegittimità da parte della Corte Costituzionale che potrà derivarne;

DECRETA

Art.1

Per le motivazioni in premessa specificate, a decorrere dal 31/05/2021, è risolto il rapporto di lavoro del dott. Guarnaccia Filippo, nato xxxxxxxxxxxx il xxxxxxxxxxxx, dirigente di terza fascia, e contestualmente lo stesso è cancellato dal ruolo di appartenenza della Regione Siciliana, con riconoscimento del diritto a pensione di vecchiaia ai sensi del combinato disposto degli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 30/12/1992, n. 503 e s. m. e i. e dell'art. 52, comma 5 della legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni e dell'art. 18 comma 4 della l.r. n. 9/2021.

Art. 2

Il presente provvedimento, tenuto conto che la disposizione dell'articolo 18, comma 4 della legge regionale n. 9/2021 trova efficacia prima che scada il termine di sessanta giorni per l'eventuale impugnativa da parte dello Stato della legge stessa, è risolutivamente condizionato alla eventuale impugnativa della disposizione stessa da parte dello Stato e alla declaratoria di illegittimità della disposizione da parte della Corte Costituzionale.

Art. 3

Qualora il dipendente negli ultimi tre anni di servizio abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali, allo stesso è fatto divieto, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, di svolgere attività lavorativa di tipo subordinato od autonomo presso soggetti privati destinatari dell'attività svolta attraverso i suddetti poteri.

Il presente decreto non sarà trasmesso alla competente Ragioneria Centrale ai sensi dell'art. 62 della L.R. n. 10/99 e pubblicato ai sensi della L.R. 21/2014 e s. m. e i.

Palermo li, 27/05/2021

VISTO SI PUBBLICHI
Il Dirigente Generale
C. Madonia
F.to

originale agli atti d'ufficio